SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TRASPARENZA DELLE TARIFFE ELETTRICHE

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1995

Presidenza del presidente CARPI

IC 0500

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Audizione del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3, 11 | *ZANETTI* ..... *Pag.* 3

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Zanetti, accompagnato dal consigliere Giuseppe Barbagallo, capo di gabinetto dello stesso dicastero.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Zanetti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche.

Riprendiamo l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 novembre scorso, con la prosecuzione dell'audizione del sottosegretario Zanetti in rappresentanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Do senz'altro la parola al sottosegretario Zanetti.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, mi ricollego al punto al quale eravamo giunti nella precedente audizione, che si era conclusa rivolgendo un invito al Governo ad esporre la propria posizione in merito al tema, che era stato affrontato, degli oneri nucleari. Mi permetto quindi di fare un breve riepilogo di alcuni punti essenziali, esprimendo il parere richiesto.

A seguito delle decisioni ben note con cui si dispose la sospensione e l'interruzione dei lavori di costruzione delle nuove centrali nucleari e la chiusura definitiva di quelle in esercizio, il Cipe stabilì il meccanismo di reintegro all'Enel degli oneri conseguenti. Esso fu imperniato sul Cip e sul mantenimento di una maggiorazione di sovrapprezzo termico, in atto in quel momento, che aveva ultimato la sua originaria destinazione. Questo è un punto molto importante, che voglio evidenziare: per l'utente non ci sono state variazioni tariffarie in quanto sarebbe venuta meno una componente del sovrapprezzo, che invece venne mantenuta per far fronte a questi oneri. Ripeto, il livello tariffario non subì alcuna variazione di fatto; era variata la sua struttura e la motivazione alla base di una componente del sovrapprezzo.

Con provvedimento n. 27 del 21 dicembre 1988, il Cip stabilì la nuova destinazione della maggiorazione straordinaria di sovrapprezzo, istituendo un apposito fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Si trattava di una maggiorazione di circa 5,5 lire per kilowattora che assicurava un gettito di 1.100 miliardi di lire all'anno. Il problema finanziario del reintegro degli oneri nucleari venne dunque risolto senza porre oneri aggiuntivi a carico dell'utenza.

La determinazione degli oneri da reintegrare venne affidata dal Cipe ad un apposito comitato di valutazione, che ha effettuato lunghi e minuziosi controlli, quantificando gli oneri stessi come segue: per l'Enel, 8.881,3 miliardi, per le imprese appaltatrici, 1.856,6 miliardi, per un totale di 10.737,9 miliardi. A tali importi vanno aggiunti gli interessi per la reintegrazione dilazionata degli stessi, che i provvedimenti Cip n. 6 del 1991 e n. 3 del 1992 hanno fissato nella seguente misura: per l'Enel, 72,56 per cento del *prime rate* Abi e del medesimo *prime rate*, integrale, a favore delle imprese.

L'iniziale maggiorazione straordinaria di sovrapprezzo termico di 5.5 lire per kilowattora è stata successivamente integrata con il provvedimento Cip n. 6 del 10 aprile 1991 ed attualmente è, in media, di 10,50 lire per kilowattora. Il relativo gettito finanzia l'erario per 400 miliardi di lire all'anno, corrispondente agli oneri della legge n. 9 del 1991, rappresentati principalmente dal differimento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e l'Enel, per circa 1.700 miliardi di lire all'anno, per il reintegro degli oneri nucleari sostenuti da tale ente e dalle imprese appaltatrici. Gli oneri ancora da rimborsare ammontano, alla data del 30 giugno 1995, a 6.508 miliardi (5.295 per l'Enel e 1.213 per le imprese appaltatrici) comprensivi degli interessi maturati a tale data. I dati sopra indicati dimostrano che si è ancora lontani dalla definitiva reintegrazione degli oneri in argomento, che allo stato attuale delle cose è previsto che abbia termine entro il 1999.

Ogni intervento atto a far cessare la prosecuzione del suddetto reintegro determinerebbe un immediato deterioramento della situazione economico-finanziaria dell'Enel e ne comprometterebbe il rapido e positivo collocamento sul mercato.

Ricordo che gli utili dell'Enel ammontano a circa 1.300 miliardi, per cui, qualora mancasse questo introito, si finirebbe in una situazione di inadeguata remunerazione del capitale.

Come si è detto la volta scorsa, è maturato un problema intorno agli interessi, su cui la commissione si è espressa ricordando che sono tre i momenti rilevanti ai fini della corresponsione degli interessi. Il primo riguarda i cosiddetti interessi di costruzione: si deve tenere conto che per la costruzione di una centrale occorrono mediamente 9-10 anni, per cui i capitali sono reperiti mediante esposizione verso il sistema finanziario: di conseguenza gli interessi si capitalizzano e fanno parte della massa delle risorse investite nella centrale (si tratta dei cosiddetti interessi di costruzione). Oltre a questi vi sono gli interessi che maturano tra il momento in cui nasce il diritto di avere il rimborso e il momento in cui vengono quantificati, ossia relativi al ritardo tecnico di quantificazione. Si ha, infine, un terzo tipo di interessi, per ritardati pagamenti, conseguenti alla decisione di corrispondere l'entità determinata non immediatamente, ma nel tempo, con il flusso derivante dalla corresponsione delle quote di sovrapprezzo. La nota questione dell'anatocismo tocca solo questa terza componente. I primi due tipi di interessi, anche a parere della commissione, dovrebbero essere calcolati secondo i parametri richiamati e in regime di capitalizzazione composta. La misura degli interessi - lo ricordo ancora - è, per l'Enel, del 72,56 per cento del *prime rate* Abi e per le imprese appaltatrici il *prime rate* integrale. La diversità dei tassi ha fatto riferimento alle diverse condizioni

storiche di reperimento del denaro sul mercato bancario e finanziario. L'Enel risulta in tal senso avvantaggiata perchè utilizza risorse finanziarie ottenute ad un tasso sensibilmente più basso, dato questo rilevante per la conclusione alla quale si è pervenuti.

Un parere dell'Avvocatura generale dello Stato, del 23 luglio 1994, ha ipotizzato che le suddette misure degli interessi avrebbero potuto essere sostituite dal tasso legale in corso. Autorevoli pareri di giuristi e di commercialisti, sulla base del disposto delle delibere Cipe e della legge n. 9 del 1991, che avevano sancito il reintegro degli oneri in argomento, sostengono invece che il riferimento al *prime rate* Abi sia corretto in quanto, trattandosi di creditori imprenditori, occorre far riferimento al mercato a cui l'imprenditore ricorre per finanziarsi. Difatto questo è stato il criterio seguito finora. È stato così individuato l'onere che l'Enel ha dovuto affrontare per soddisfare queste esigenze finanziarie: anzichè ipotizzare un tasso astratto, si è fatto riferimento al tasso che risultava e che rappresentava il costo effettivo del denaro per l'Enel. Peraltro questo ha comportato sensibili vantaggi (si tratta di un 7 per cento circa contro il 10 per cento). In ogni caso è da rilevare che nei confronti dell'Enel, i cui oneri nucleari sono di gran lunga superiori a quelli delle imprese appaltatrici, l'applicazione del tasso legale determinerebbe il riconoscimento di interessi in misura maggiore di quella finora applicata.

Il Governo ritiene pertanto che l'amministrazione, nelle modalità seguite per il reintegro degli oneri in argomento, abbia perseguito l'obiettivo del minor onere per la collettività, evitando altresì incrementi dei livelli tariffari. Conseguentemente il Governo non ritiene opportuno modificare le normative in atto, tenuto peraltro conto che la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica, recentemente approvata dal Parlamento, affida già a detta Autorità la verifica della congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri in argomento. Questa mia dichiarazione integra i risultati della commissione, che i senatori avranno modo di leggere, riferiti al lavoro conclusosi nel giugno di quest'anno. Nel frattempo sono state esperite ovviamente ulteriori indagini delle quali do conto in questo mio intervento.

È infine da sottolineare come interventi modificativi della situazione in atto risulterebbero incoerenti con il processo di privatizzazione dell'Enel, in quanto ingenererebbero incertezze negli investitori circa la situazione economico-finanziaria dell'Enel. Evidentemente ci sarebbe materia per lasciare le scelte in sospeso.

Nella seduta precedente s'è fatto cenno al tema degli interessi e dell'anatocismo. I termini della questione sono i seguenti. Il comitato di valutazione degli oneri nucleari all'atto della determinazione di tali oneri, sui quali dal 1° gennaio 1991 dovevano essere riconosciuti gli interessi nella misura sovraindicata, inserì negli oneri stessi gli interessi già maturati e non coperti dai gettiti della maggiorazione straordinaria inizialmente fissata, gettiti che, detratte le somme destinate all'erario per la compensazione degli effetti della legge n. 9 del 1991, risultavano di circa 650 miliardi all'anno. In altri termini, gli interessi che il comitato accertò come non coperti vennero capitalizzati e quindi hanno prodotto essi stessi interessi.

L'iniziale maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo è stata – come si è visto – successivamente integrata, portando a circa 1700 miliardi annui la somma disponibile per il reintegro degli oneri nucleari. La capitalizzazione degli interessi ha riguardato soltanto il primo periodo di insufficiente gettito della maggiorazione straordinaria negli anni 1991 e 1992. L'ammontare del maggior onere reintegrato per effetto di tale capitalizzazione è intorno ai 60 miliardi di lire. Vi invito a valutare la diversa dimensione delle cifre: si parla da un lato di 10.000 miliardi e dall'altro di 60 miliardi di lire. Nel valutare la corretezza o meno dell'applicazione dell'anatocismo sul quale possono esprimersi valutazioni diverse, occorre tenere conto che si tratta di un fenomeno circoscritto come entità. Riguardo al nucleare non avrei altro da aggiungere.

Passiamo dunque alle quote di prezzo. A tal riguardo desidero sottolineare che si tratta di questione completamente diversa: siamo in tutt'altro campo. Con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, fu disposto di ridurre i conferimenti al fondo di dotazione dell'Enel per 6.200 miliardi, previsti da precedenti disposizioni (leggi n. 777 del 1981 e n. 231 del 1982). I conferimenti revocati erano destinati a dotare l'Ente di adeguate risorse finanziarie permanenti per realizzare un'equilibrata e stabilire struttura finanziaria. Desidero precisare che questa corresponsione del fondo di dotazione era stata disposta in concreto mediante sei rate da mille miliardi di lire ognuna più un'ultima rata pari al residuo. Lo spirito di questa operazione era quello di dare solidità, di migliorare la struttura finanziaria dell'Ente: un obiettivo radicalmente diverso da quello di incrementare i ricavi. In termini contabili, tale fenomeno avrebbe dovuto afferire allo stato patrimoniale, senza toccare il conto economico. Ho voluto fare questa precisazione perchè alla fine quanto fu disposto per ristorare l'Enel andò invece a toccare il conto economico, generando una serie di problemi. La stessa legge, allo scopo di non danneggiare la struttura finanziaria dell'Enel, dispose che il Comitato interministeriale prezzi nel terminare le tariffe elettriche tenesse anche conto della riduzione degli introiti finanziari conseguenti alla disposizione adottata. C'è stato, in sostanza, un togliere con una mano e cercare di dare con un'altra; tuttavia la mano che dava invitava gli utenti a ristorare ciò che in effetti non era stato dato con legge, quindi attraverso il meccanismo tariffario. La diversa via adottata per fornire all'Enel adeguati mezzi finanziari risulta profondamente differente sul piano economico, patrimoniale e finanziario da quella consistente nel disporre i nuovi apporti di mezzi liquidi al patrimonio di impresa. Tali apporti, infatti, oltre ad essere immediatamente disponibili per essere investiti, producono anche un rafforzamento del patrimonio netto aziendale, senza una loro contabilizzazione in conto economico. Al contrario, adottando la via di incrementare i ricavi, i maggiori mezzi che affluiscono all'impresa si rendono disponibili con gradualità, generando inevitabilmente oneri finanziari addizionali.

Detta gradualità è dovuta al fatto che soltanto al termine dell'anno si realizza la cifra complessiva: se nel corso dell'anno l'acquisizione avrà avuto un andamento continuo e lineare, la disponibilità media sarà stata intorno al 50 per cento; se invece avrà avuto un andamento parabolico, la disponibilità sarà stata di poco superiore al 50 per cento; se al

contrario avrà avuto un andamento iperbolico, la disponibilità sarà stata di poco inferiore al 50 per cento. Proprio per questo, alle necessità finanziarie si è dovuto far fronte con il ricorso al mercato finanziario, con il conseguente pagamento di oneri finanziari addizionali. D'altronde il fabbisogno era stato riconosciuto dal Governo e dal Parlamento, allorchè decisero di dotare l'Enel di 6.200 miliardi dal fondo di dotazione.

Scelta la vita del recupero attraverso i ricavi da vendite, questi sono entrati a far parte delle componenti positive di reddito dei vari esercizi e sono transitati per il conto economico, concorrendo al reddito imponibile degli esercizi interessati: essi hanno finito così per essere decurtati per effetto delle imposte. In altre parole, una volta ottenuti i mille miliardi, si è dovuta decurtare l'Irpeg, che incide per il 50 per cento. Pertanto, nonostante la disponibilità effettiva fosse inferiore a quella nominale (posto che nel corso dell'anno non si dispone della cifra intera con la conseguente necessità di ricorrere al mercato finanziario), trattandosi di una componente dei ricavi, essa ha concorso alla formazione del reddito che, essendo tassato al 53 per cento, ha finito per far incamerare all'erario oltre la metà di quanto i consumatori hanno pagato. Attenzione, perchè in definitiva ad usufruirne resta sempre lo Stato. Quindi, lo Stato, che non ha concesso il contributo ad un suo, ente fa sì che esso venga versato dai consumatori, ma poi se ne riprende una parte sotto forma di imposta. Alla fine del discorso, dunque, il destinatario è sempre questo unico grande soggetto.

Tenendo conto di tutto questo, risulta evidente che il rafforzamento del patrimonio aziendale, mediante aumento dei ricavi, si ottiene solo indirettamente e con gradualità attraverso la ritenzione degli utili. La sostanza del discorso è che quei famosi 6.200 miliardi possono essere ricostituiti solo con quello che resta dopo aver sostenuto i costi che tutto ciò procura e aver pagato le imposte: in sostanza, quindi, con l'autofinanziamento discendente dall'incremento dei ricavi. Solo così, gradualmente, si possono ricostituire quei 6.200 miliardi. Mi sono attardato in questa spiegazione piuttosto tecnica per sottoporvi le conclusioni cui è giunto il Governo.

Il provvedimento Cip n. 32 del 1986 diede attuazione alle disposizioni della legge finanziaria dello stesso anno aumentando i corrispettivi tariffari delle forniture per uso domestico fino a 3 kilowatt, cioè correggendo la fascia sociale. A questo proposito, tenete conto di ciò che io ho premesso all'inizio della mia esposizione la scorsa settimana e cioè che la tariffa è omogenea su tutto il territorio, ma il fondo di dotazione da ristorare non era di tutti gli operatori che producono energia elettrica, ma solo dell'Enel: infatti, si verificava che gli utenti, nel pagare questo aggravio, lo corrispondessero sia per i kilowattora prodotti dall'Enel, sia per quelli prodotti dalle aziende energetiche di Torino, di Milano e così via. Tali aziende però non avevano diritto a percepire alcunchè perchè non avevano alcun fabbisogno da ristorare; pertanto sono state tenute a versare quanto incassavano come differenziale alla Cassa conguaglio, affinchè questa poi lo girasse all'Enel. Come dicevo, dunque, l'aumento tariffario, all'epoca della sua emanazione, determinava per l'Enel un maggior introito di 780 miliardi annui, di cui 70 provenienti dalle quote di prezzo versate dalle aziende municipalizzate.

Onde consentire che il maggior introito derivante da detto aumento tariffario andasse esclusivamente all'Enel, il provvedimento Cip n. 32 del 1986 stabilì che le aziende elettriche diverse dal'Enel avrebbero versato alla Cassa conguaglio quote di prezzo di importo esattamente corrispondente alla modifica tariffaria disposta. Questo meccanismo consentiva di mantenere l'unicità delle tariffe su tutto il territorio nazionale e, nel contempo, di non determinare un'ingiustificata rendita di posizione a favore degli operatori elettrici diversi dall'Enel che dalla legge finanziaria non avevano subìto alcuna decurtazione.

Tale provvedimento venne impugnato dalle aziende municipalizzate davanti al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato affinchè ne venisse dichiarata l'illegittimità. Il Tar del Lazio (sezione III, sentenza del 19 marzo 1987) e il Consilgio di Stato (sezione IV, sentenza del 27 novembre 1989) rigettarono l'istanza di illegittimità; i giudici amministrativi affermarono inoltre che la sua operatività era legata al raggiungimento dell'obiettivo di garantire all'Enel il recupero dei mancati conferimenti al suo fondo di dotazione (6.200 miliardi di lire). Questo è importante sottolinearlo perchè – come è detto nella relazione del comitato di valutazione – c'è una dichiarazione degli organi della giustizia amministrativa in cui si afferma che il provvedimento Cip n. 32 è a termine, nel senso che non avrà più ragione d'essere quando saranno recuperati i 6.200 miliardi. Si è posto quindi il problema di determinare quando questo recupero può dirsi avvenuto e questo è uno dei punti importanti dell'intera vicenda.

Come dicevo poc'anzi, l'aumento tariffario, all'epoca della sua emanazione, determinò per l'Enel un maggiori introito di circa 780 miliardi di lire all'anno, così composto: 710 miliardi dalla propria utenza e 70 miliardi dalle quote di prezzo delle altre aziende. Oggi l'introito è pari a 900 miliardi (820 miliardi da utenza Enel e 80 miliardi da quote di prezzo). La Cassa conguaglio per il settore elettrico ha contabilizzato i maggiori introiti derivanti dal provvedimento Cip n. 32 del 1986 e ha segnalato che con l'inizio del 1994, si era raggiunto l'importo complessivo contabile di 6.200 miliardi. Attenzione bene, a questo punto la Cassa conguaglio, in sostanza, ha sommato i gettiti dei vari anni e ha riscontrato che con il 31 dicembre 1993 erano stati raggiunti i 6.200 miliardi; in realtà, però si è trattato di un conteggio fatto sulla pura entità nominale delle cifre. In ogni caso la data citata è importante perchè da quel momento in poi, per prudenza, è stato disposto che il gettito relativo al recupero dei 6.200 miliardi e in particolare quanto le aziende municipalizzate versavano non venisse più corrisposto all'Enel ma fosse tenuto congelato presso la Cassa conguaglio. Quindi, di fatto, dal 1° gennaio 1994 le quote di prezzo non sono più giunte all'Enel perchè – ripeto – c'era questa dichiarazione della Cassa conguaglio che formalmente stabiliva che i 6.200 miliardi erano stati recuperati. Dico «formalmente» perchè il conteggio fatto dalla Cassa conguaglio – e questa è l'opinione del Governo – non tiene conto dei due aspetti che ho prima citato e cioè dell'effetto fiscale e dell'effetto interessi, considerati i quali l'importo fissato non è assolutamente raggiunto. Ribadisco: formalmente tale obiettivo appare conseguito ma, di fatto, non lo è perchè la Cassa conguaglio ha fatto una pura e semplice addizione, senza tener conto del fatto che l'Enel subiva la decurtazione fiscale, nonchè dell'effetto interessi dovuto

al ricorso a finanziamenti esterni. Pertanto, in ordine a tale valore è da considerare che i flussi finanziari del provvedimento Cip n. 32 del 1986 erano di entità ridotta (780 miliardi iniziali, contro un mancanto conferimento di 1.000 miliardi) e per di più erano e sono diluiti nel corso dell'anno, man mano che vengono pagate le bollette. Questo ha determinato per l'Enel oneri finanziari addizionali da considerare ai fini dell'incasso di quanto dovuto. Inoltre, va tenuto presente che la parte dei maggiori introiti derivanti dal provvedimento Cip suddetto, entrata nel reddito imponibile dell'Enel negli anni in cui questo è stato positivo, è stata assoggettata ad Irpeg ed Ilor (nel 1994 la somma di queste due imposte ha inciso per un ammontare del 53,2 per cento); pertanto le somme corrisposte a titolo di imposta vanno decurtate degli introiti contabilizzati.

Infine, occorre osservare come la parte dei maggiori introiti del provvedimento Cip n. 32 del 1986 che, attraverso il meccanismo degli ammortamenti anticipati, ha potuto fruire del differimento del pagamento delle imposte, dovrà comunque essere sottoposta alla prevista imposizione fiscale. È accaduto, infatti, che negli anni in cui le cose sono andate bene l'Enel ha potuto, a norma di legge, fare degli ammortamenti anticipati. Questi ammortamenti anticipati, applicati sugli impianti, hanno dato origine a quote esenti da imposte il cui importo, grosso modo, è stato di 780 miliardi. Quindi, si potrebbe argomentare che non è vero che tali introiti sono stati colpiti dal fisco perchè, avendoli destinati ad ammortamenti anticipati, non hanno dovuto pagare l'imposta; attenzione, però, perchè questa è una trappola. Nella realtà, l'ammortamento anticipato è solo una maniera per dilazionare il pagamento delle imposte, non per non pagarle perchè - come sa qualunque imprenditore - ciò significa solo che l'ammortamento termina prima e che il prosieguo della gestione determina l'uso di impianti che non danno più origine a componenti imputabili ai costi; di conseguenza si genereranno maggiori utili che saranno poi soggetti a tassazione. Si tratta dunque soltanto di una posposizione della tassazione e non di una sua eliminazione. Ciò è del tutto evidente e si può leggere anche nelle relazioni delle società di revisione sul bilancio dell'Enel, le quali notano che tali introiti non sono patrimonio perchè, se lo fossero, all'atto in cui vengono posti a integrazione del fondo sociale, dovrebbero scontare l'imposta intera: essi, cioè, diverrebbero riserva e come tali verrebbero tassati.

Questo è un meccanismo contabile-fiscale assolutamente chiaro. Qualunque fiscalista o studio di scienza delle finanze lo precisa negli stessi termini in cui io l'ho illustrato. Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, il provvedimento Cip n. 32 del 1986 - questo è il parere del Governo richiesto dalla Commissione - è ben lungi dall'aver esaurito la sua funzione: si può ragionevolmente ritenere che al 31 dicembre 1994 dovessero essere ancora realizzati oltre 5 mila miliardi di ricavi per compensare l'Enel della mancata erogazione al suo fondo di dotazione. L'Ente, invece, ha avuto pochissimo: soltanto 1.200 miliardi rispetto ai 6.200 miliardi originari. Quindi, per poter corrispondere 6.200 miliardi attraverso il meccanismo che ho cercato di illustrare, che li fa acquisire soltanto gradualmente nel tempo, devono passare non sei o otto anni, ma molti di più perchè di fatto occorre che vi sia un introito attraverso i ricavi superiori a più del doppio della percentuale prevista: infatti si

paga una percentuale del 53 per cento per le imposte e poi entrano anche in gioco gli interessi passivi.

I corrispettivi tariffari del provvedimento Cip n. 32 del 1986 sono peraltro da tempo non distinguibili nel nostro sistema tariffario. Questo è un punto assai delicato che vorrei precisare ulteriormente, perchè conforta la tesi che ho prima cercato di illustrare in termini esatti dal punto di vista contabile e finanziario. Vi è poi un altro modo di confortare questa tesi. Dopo il 1986 sono intervenuti due provvedimenti tariffari, uno nel 1990 e l'altro nel 1993. Richiamo l'attenzione degli onorevoli membri della Commissione su questo punto perchè potrebbe non essere compreso esattamente. I provvedimenti del 1990 e del 1993 hanno recepito come massa complessiva dei ricavi tutti quelli che fisiologicamente pervenivano all'Enel per effetto dell'esercizio nella sua attività, oltre alle parti relative al recupero del mancato apporto al fondo di dotazione. Pertanto questo vuol dire che è stato inglobato il tutto in un'unica massa di ricavi, a fronte dei costi di esercizio dell'Enel. Quindi, dal 1990 in poi, l'Enel ha avuto una massa di ricavi che ha coperto tutta la massa dei suoi costi di esercizio ma non ha più concorso a formare il fondo di dotazione. Anche per questa via si può dire che dal 1990 l'Enel non ha più preso nulla. Questa è un'altra chiave per leggere il discorso complessivo.

In effetti, si arriva a questa conclusione: se si considera il bilancio dell'Enel, la massa dei ricavi dà origine ad un ROI *(return on investment)* sul capitale investito (attivo al netto degli ammortamenti) non superiore a quello rilevabile in tutto l'insieme delle imprese Mediobanca che compaiono mediamente in pareggio o in attivo. Come sapete, vi è una pubblicazione di Mediobanca che ogni anno riporta per grandi aggregati i dati economico-finanziari per masse complessive di imprese in pareggio o in attivo, sono dati reali e non ipotizzati. Quindi, accettando come media fisiologica il rendimento della massa del capitale impiegata in tutto l'insieme delle imprese in utile o in pareggio, quindi escludendo quelle in perdita, il ROI dell'Enel è assimilabile a quello di queste imprese. Con questo in sostanza intendo dire che un potenziale azionista che voglia entrare nell'Enel si troverebbe il capitale complessivamente remunerato con il tasso mediamente esistente, che non è certo tra i migliori. Non solo: se poi si tiene conto che la struttura finanziaria dell'Enel è parte debito e parte capitale, la parte che va a remunerare il capitale di rischio, ossia comprensiva delle riserve, quindi il ROE (*return on equity*) è di gran lunga inferiore. In altri termini, se dal bilancio dell'Enel dovesse essere sottratto l'ammontare dei ricavi derivante dal meccanismo descritto, l'Enel si troverebbe in una situazione di redditività assolutamente insufficiente. Per quanto riguarda le quote di prezzo a carico delle imprese elettriche diverse dall'Enel, occorre rammentare che le esigenze di perequazione nel settore elettrico sono state riconosciute anche dalla legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica, di recente approvata dal Parlamento. Di esse, pertanto, si dovrà tener conto nell'ambito dei nuovi meccanismi di perequazione previsti.

Vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione dei membri della Commissione su un punto in particolare. Anche in relazione alla legge istitutiva dell'*authority* e tenuto conto, di fatto, delle quote di prezzo e di tutto il meccanismo, che per molti aspetti è farraginoso e sta determi-

nando anche situazioni di difficoltà tra le aziende municipalizzate e l'Enel (difficoltà che ho affrontato personalmente ponendo ad un unico tavolo di discussione i diversi soggetti e raggiungendo uniformità di vedute), il Governo sostiene che è tempo di effettuare una profonda revisione tariffaria. D'altra parte si sostiene che i criteri tariffari da seguire non sono quelli attuali. Il Governo inoltre aggiunge che certamente tra la situazione delle aziende municipalizzate e quella dell'Enel esistono differenze di costo. L'esempio più banale è quello della gestione del servizio in una città come Torino, dove la distribuzione avviene essenzialmente nel centro della città; detta situazione è ben diversa da quella del fare pervenire l'energia elettrica in un casolare sperduto in montagna o in regioni in cui è molto difficile andare. Vi sono differenze di costo, soprattutto in tema di distribuzione, che devono essere conciliate con l'unicità della tariffa. Questo è riconosciuto anche dalle aziende municipalizzate. Esiste pertanto la necessità, tenendo ferma l'identità della tariffa di perequare i gettiti che ne derivano tra Enel e imprese municipalizzate. Ma questo deve essere tutto ricalcolato e allo stato attuale delle cose non è escluso che si possa pervenire a quote di prezzo, anche chiamandole diversamente, che potrebbero addirittura essere superiori alle attuali, e di questo l'Enel è pienamente consapevole, come anche inferiori.

Quindi, la conclusione è che il Governo, pur sostenendo quanto esposto, ritiene che il sistema tariffario debba essere sottoposto ad una revisione, per una riproposizione complessiva che tenga conto anche di questi aspetti.

Mi permetto di sottolineare che quanto esposto da parte del Governo va oltre il lavoro della Commissione, che ha concluso i suoi lavori a giugno. Altre riflessioni sono maturate nel frattempo. La Commissione peraltro si è tenuta su una linea di prudente aderenza ai fatti accertati e alle interpretazioni giuridiche; nella mia esposizione ha cercato di rendervi partecipi della notevole difficoltà di procedere ad una ricostruzione totale.

PRESIDENTE. Prendiamo favorevolmente atto che il Governo riconosca apertamente la necessità di una radicale revisione del sistema tariffario nel settore dell'energia elettrica, vista l'estrema difficoltà a ricostruirne le componenti, anche da parte dei maggiori esperti del settore.

Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dell'audizione del sottosegretario Zanetti, che ringrazio per essere qui intervenuto e per la disponiblità a partecipare ai nostri lavori, ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE